



COMUNE DI CALVISANO

Provincia di Brescia

✉ Piazza Caduti, 4 - 25012 Calvisano (Bs) ☎ 030/96.89.833
info@comune.calvisano.bs.it * info@pec.comune.calvisano.bs.it

ORDINANZA N. 1/2025
REGISTRO GENERALE N. 46/2025

Calvisano, 18/04/2025

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI SUL TERRITORIO COMUNALE COMPRESA LA VEGETAZIONE DELLE PROPRIETA' PRIVATE CHE INTERFERISCE CON LA SEDE FERROVIARIA E DISPOSIZIONI TAGLIO SIEPI, RAMI, ARBUSTI, ALBERI AI MARGINI DI MARCIAPIEDI, AREE DI SOSTA, STRADE PROVINCIALI, COMUNALI, VICINALI DI USO PUBBLICO QUALE MISURA DI SICUREZZA ED INCOLUMITA' PUBBLICA

IL SINDACO

CONSTATATA la presenza di molte piante di alto fusto sul territorio di questo Comune, le quali possono essere in alcuni casi ammalorate e suscettibili di caduta o collocate in posizioni pericolose in quanto i rami, protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada e della pubblica illuminazione;

CONSTATATO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto **un grave pericolo** per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento o copiose nevicate, oltre a situazioni metereologiche eccezionali ed inaspettate, che negli ultimi periodi hanno interessato il territorio comunale;

TENUTO CONTO della nota di Rete Ferroviaria Italiana RFI-VDO-DOIT.MI.UT.LSA 0011P20250002141_2 acclarata al protocollo n. 3909/2025 del 15.04.2024;

VISTE anche le innumerevoli segnalazioni ricevute, pervenute da privati cittadini, di alberature anche su terreni di proprietà privata, potenzialmente pericolosi;

CONSIDERATO che, in caso d'incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante rimonda del secco, potatura o, come estrema *ratio*, ove non possibile intervenire diversamente, abbattimento di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

VISTO il vigente Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati", 29 "Piantagioni e siepi", 30 "Fabbricati, muri ed opere di sostegno", 31 "Manutenzione delle ripe;

VISTO il vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1993 n.495;

VISTI gli artt.892 "Distanze per gli alberi" e successivi del Codice Civile;

VISTO l'art.54 del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267;

VISTA la Legge 689/1981;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n.50/2003 convertito dalla Legge n.116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di

disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire ed evitare grave pericolo che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza alla luce anche delle previsioni meteorologiche che prevedono temporali di forte intensità;

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza di fabbricati o di immobili con qualsiasi destinazione d'uso confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopeditoni, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti su tutto il territorio del Comune di Calvisano, di provvedere nel tempo perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:

- a) Rimonda del secco di tutte le piante esistenti e abbattimento di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale e/o la pubblica incolumità, anche in previsione di eventi meteorologici intensi o eccezionali, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- b) Potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti di carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Provvedere a garantire una fascia di rispetto sul ciglio o alla base delle scarpate, libera arbusti, rovi, e/ piante infestanti, in modo tale da impedire il riversamento di terreno nelle cunette e non occultare la visibilità agli utenti della strada;
- d) Rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.
- e) Smaltimento il materiale organico di risulta nelle modalità previste, presso i centri di raccolta comunali.

ORDINA ALTRESÌ

A tutti i proprietari, possessori, conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di immobili ed agli amministratori di stabili con annesso verde, ai responsabili di cantieri edili e stradali ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazioni;

Ai proprietari dei fabbricati, di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza;

Lo smaltimento del materiale organico di risulta dovrà essere effettuato nelle modalità previste, presso i centri di raccolta comunali

I suddetti interventi dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.

AVVERTE

1) Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone e/o cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;

2) È fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare su strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma

di legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire degli Enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.

3) Chiunque violi le disposizioni dell'art.29 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 173,00 a € 695,00.

4) Chiunque violi altre disposizioni non contemplate dal Codice della Strada e previste nel presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n.689/1981;

5) L'Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all'esecuzione d'ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.

6) Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:

Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Calvisano;

Trasmessa a mezzo PEC rfi-doi.doit.mi.utls@pec.rfi.it a:

- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. | Vice Direzione Generale Operation | Direzione Operative Infrastrutture | Direzione Operative Infrastrutture Territoriale di Milano | Unità Territoriale Milano Linee Sud
 - Prefettura U.T.G. di Brescia;
 - Comando Stazione Carabinieri di Calvisano
 - Comando Polizia Provinciale di Brescia Servizio di Polizia Locale del Comune di Calvisano per l'esecuzione e controllo;
- e divulgata mediante gli organi di stampa e informazione

RENDE NOTO

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza

AVVERTE

Che, a norma della Legge 7 agosto 1990 n.241 come modificata dalla Legge n.15/2005 e dal D.L. 35/2005, avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

Dalla residenza comunale, 17.04.2025

Il Sindaco

Dott. Angelo Formentini

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa